

# STATUTO

*(Approvato dall'assemblea straordinaria di Torino del 18 settembre 1971)*

**ART. 1 - ORIGINI E SCOPO** La Federazione Italiana Modellisti Ferroviari ed Amatori di Ferrovia - F.I.M.F. - fondata a Genova il 19 luglio 1953, libera e volontaria associazione a carattere nazionale, ha per scopo di promuovere, sostenere e diffondere in Italia l'interesse per le Ferrovie ed ogni altro mezzo di trasporto su rotaia, sia nel campo modellistico che reale, nonché la conoscenza dei loro più svariati aspetti.

A tal fine, la F.I.M.F. si propone:

- di creare e rafforzare i legami di amicizia fra i modellisti e gli amatori, promuovendone e facilitandone gli incontri e gli scambi di idee e di notizie;
- di mantenere frequenti contatti con l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e private;
- di collaborare con le Associazioni anche estere che abbiano analoghi scopi.

**ART. 2 - CARATTERISTICHE E SEDE** - LA F.I.M.F. non ha, scopo di lucro e rimane estranea a qualsiasi tendenza politica e religiosa. E' regolata agli effetti legali dagli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile. Ha sede legale presso il Museo della Scienza e Tecnica di Milano e sede amministrativa designata di volta in volta dal Presidente in carica.

**ART. 3 - PATRIMONIO** - Il patrimonio della F.I.M.F. è costituito dai titoli patrimoniali, da lasciti, donazioni e da tutti quegli eventuali avanzi amministrativi che il Consiglio di Amministrazione decidesse di investire in titoli.

**ART. 4 - ISCRIZIONI** - Possono iscriversi alla F.I.M.F. tutti coloro che si interessano di fermodellismo e di ferrovie, e cioè: persone singole, gruppi locali (composti di almeno 5 soci), enti culturali, tecnici e ricreativi, dirigenti di ditte industriali e commerciali, editori di pubblicazioni riguardanti la materia.

Le domande di associazione vanno indirizzate alla Presidenza della F.I.M.F., direttamente o tramite uno solo dei Sodalizi associati. Se il richiedente è un Gruppo, Ente od Associazione, dovrà (se esiste) allegare alla domanda una copia del proprio Statuto, che non deve essere in contrasto con il presente, l'indicazione della Sede e l'elenco dei Soci. Dovrà essere amministrato da un Presidente o Rappresentante (indicare l'indirizzo), ed eventualmente da un Consiglio. Le persone singole possono chiedere la iscrizione come tali, oppure iscriversi ad un Sodalizio associato.

La domanda di associazione implica accettazione del presente Statuto.

Il Consiglio d'amministrazione della F.I.M.F., esaminata la domanda ed assunte, ove occorra, le debite informazioni, comunicherà al richiedente la propria decisione entro il termine massimo di un mese.

Il Consiglio, con votazione unanime, potrà allontanare o sospendere dalla Federazione i Soci che con il loro comportamento apportassero danno alla Federazione.

I Presidenti dei Sodalizi associati trasmetteranno alla F.I.M.F., all'inizio di ogni anno solare, l'elenco dei Soci e le quote a quest'ultima spettanti.

Ogni Socio può appartenere ad uno o più Gruppi associati, sia della propria che di altre località, fermo restando il vincolo di aderire alla F.I.M.F. tramite uno solo di essi.

La F.I.M.F., nell'ambito del presente Statuto, si incarica di coordinare, incoraggiare, propagandare le iniziative promosse dagli associati, allo scopo di permettere ad ogni Socio di parteciparvi.

**ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI** - Ogni associato alla F.I.M.F. riceverà all'atto dell'iscrizione la -tessera ed il distintivo, e successivamente le pubblicazioni destinate agli associati, e potrà liberamente partecipare ad ogni manifestazione indetta dalla Federazione e dai suoi aderenti. Il Socio, in quanto tale, ha l'obbligo di osservare il presente Statuto e di conformarvi la propria condotta.

ART. 6 - CESSAZIONE - La qualità di Socio cessa con la morte, per dimissioni volontarie, per morosità, per condanna penale infamante quando la sentenza è passata in giudicato, per espulsione deliberata dal--- Consiglio. Gli associati che hanno comunque cessato di appartenere alla F.I.M.F. non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 7 - ORGANI - Gli organi della F.I.M.F. sono:

- l'Assemblea dei Soci; - il Presidente; - il Consiglio di amministrazione; - il Collegio dei sindaci.

ART. 8 - ASSEMBLEE - L'Assemblea ordinaria dei Soci è l'organo sovrano della Federazione. E' convocata una volta l'anno, possibilmente durante il Congresso.

L'Assemblea ordinaria approva lo Statuto e sue modifiche; elegge il Presidente; procede alle votazioni per la nomina di otto consiglieri; elegge il Collegio dei sindaci, composto di tre membri effettivi, più due supplenti; approva i bilanci preventivi e consuntivi della Federazione; delibera su tutti gli argomenti proposti dal Consiglio.

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno la metà più uno degli iscritti, e in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti. Tuttavia, per approvare lo Statuto e sue modifiche, devono essere presenti o rappresentati almeno H sessanta per cento dei Soci.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Consiglio di propria iniziativa, o su richiesta di almeno un quinto dei soci, soltanto se occorre deliberare su argomenti di particolare importanza ed urgenza. Per la validità delle assemblee -straordinarie e relative votazioni, valgono le stesse norme di cui al capo precedente.

Le assemblee sono presiedute da un Socio eletto tra i presenti.

L'avviso di convocazione deve pervenire ai Soci almeno un mese prima della data fissata e contenere l'elenco delle materie da trattare. Qualsiasi socio può proporre la trattazione di altri argomenti di interesse generale, purché la proposta giunga alla Presidenza almeno quindici giorni prima dell'Assemblea.

Le deliberazioni delle Assemblee vengono prese a maggioranza di voti. Prima della votazione, il Segretario comunicherà il numero dei Soci in regola con il pagamento delle quote; vigilerà inoltre che i Soci iscritti a più di un Sodalizio, a sensi dell'art. 4, dispongano di un solo voto.

E' di esclusiva spettanza dell'Assemblea straordinaria deliberare lo scioglimento della Federazione e la devoluzione del patrimonio. In tal caso, però, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci.

I Presidenti - dei sodalizi presenti in assemblea rappresentano tutti i loro soci assenti, salvo dissenso scritto degli interessati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

I reclami relativi ad irregolarità delle deliberazioni assembleari devono pervenire alla Presidenza entro i dieci giorni successivi: in caso contrario, non hanno effetto.

ART. 9 - IL PRESIDENTE - Il Presidente, eletto dall'Assemblea per un triennio e rieleggibile, ha la legale rappresentanza della Federazione, ne firma tutti gli atti ufficiali ed assume gli impegni occorrenti alla gestione della stessa. In caso di assenza o di impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente. Il Presidente potrà, se lo ritiene opportuno in relazione agli argomenti da esaminare, invitare alle sedute del Consiglio ed alle Assemblee anche persone estranee al Consiglio stesso o non associate, però con voto soltanto consultivo. Avrà facoltà di nominare, per lo svolgimento di particolari compiti, sia tecnici che di altro genere, apposite Commissioni, di cui potranno far parte anche elementi estranei alla F.I.M.F.

ART. 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Il Consiglio d'Amministrazione è composto dal Presidente e da otto consiglieri, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Per sostituire i consiglieri che cessano dalla carica prima della scadenza, il Consiglio chiamerà quei Soci che, nella votazione per la nomina a Consiglieri, si' sono classificati nei posti successivi della graduatoria. I nuovi chiamati decadono dalla carica alla fine del triennio in corso.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Vicepresidente ed il Segretario.

Il Consiglio d'amministrazione è investito della gestione ordinaria della F.I.M.F. ed assume i provvedimenti necessari allo scopo; convoca ed organizza assemblee, raduni, congressi e concorsi; decide la ammissione di Soci e Sodalizi e ne coordina e propaga le iniziative onde possano parteciparvi tutti i soci; fissa le quote annuali di associazione e quelle di iscrizione; ratifica

la decadenza dei Soci per dimissioni, morosità, condanne penali infamanti; delibera gli opportuni provvedimenti nei confronti dei responsabili di gravi infrazioni al presente Statuto; forma i bilanci preventivi e consuntivi, sottoponendoli in tempo utile all'esame del Collegio sindacale e quindi dell'Assemblea.

Viene convocato dal Presidente motu proprio o su richiesta di almeno cinque Consiglieri.

Le adunanze di Consiglio sono valide con la presenza di almeno cinque componenti. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti dei presenti. Il Consigliere, che per tre volte consecutive non interverrà alle sedute di Consiglio, potrà essere dichiarato decaduto e sostituito.

Se il Consiglio d'amministrazione, per qualsiasi motivo, si riduce a meno di cinque componenti, e la graduatoria dei Consigli Votati in Assemblea, contemporaneamente esaurita, non ne permette la sostituzione, su iniziativa del Presidente, dei Consiglieri ancora in carica, o, in loro mancanza, di almeno un decimo dei Soci, deve essere convocata entro il più breve termine l'Assemblea allo scopo di reintegrare il Consiglio mediante una nuova votazione.

ART. 11 - SEGRETERIA - Il-Segretario cura la tenuta e la conservazione degli atti e verbali, nonché dei registri contabili e dello schedario degli iscritti, abbinando in tal modo funzioni più strettamente amministrative ed organizzative a compiti tecnici di cassiere-tesoriere-contabile. Se necessario, tali diverse mansioni potranno essere separate ed affidate a due diverse persone. Quando lo giudichi necessario, il Presidente potrà, sotto la propria responsabilità, incaricare delle funzioni amministrative o di quelle contabili anche un Socio estraneo al Consiglio, il quale, in questo caso, avrà voto soltanto consultivo.

La Segreteria avrà a disposizione un piccolo fondo per le spese correnti (postali, cancelleria, ecc.). Tutti gli altri pagamenti dovranno essere autorizzati dal Presidente, che apporrà la propria firma di liquidazione sull'atto costituente l'oggetto del pagamento. Tutti i pagamenti dovranno essere corredati da atti giustificativi contabili.

ART. 12 - COLLEGIO SINDACALE - Il Collegio dei Sindaci, composto di tre membri più due supplenti eletti dall'Assemblea per un triennio e rieleggibili, ha facoltà di controllare anche individualmente in ogni momento la regolarità dei libri e registri, riferendone al Consiglio. Esamina i bilanci preventivi e consuntivi e redige la relativa relazione da sottoporre all'Assemblea.

ART. 13 - SOCI ONORARI - I Presidenti, i Soci e coloro che si distinguono per particolari benemeritenze in campo fermodellistico e ferroviario, possono essere nominati Presidenti e Soci onorari, e sono in tutto parificati agli altri Soci, ma esenti dal pagamento delle quote.

ART. 14 - CARICHE - Le cariche in seno alla F.I.M.F. non sono retribuite: potrà tuttavia competere il rimborso delle spese in casi particolari, proposti dal Consiglio e ratificati dall'Assemblea.

ART. 15 - SCIoglimento DELLA F.I.M.F. - In caso di scioglimento della F.I.M.F., sia il materiale tecnico che il patrimonio dell'Associazione saranno devoluti in conformità delle deliberazioni dell'Assemblea che ne decide lo scioglimento, a cura di uno o più liquidatori nominati dall'Assemblea stessa.